

Giovedì 5 luglio 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 38

Capo IV, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *Gli Stati membri devono assicurare una stretta concertazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, i diversi livelli dell'amministrazione, le parti economiche e sociali, gli organismi rappresentativi dei cittadini/degli abitanti, delle ONG e del settore privato.*

Emendamento 39

Capo V, paragrafo 1

1. Gli Stati membri devono avviare un dialogo con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi che fanno capo al medesimo mare regionale, per istituire meccanismi atti a promuovere un migliore coordinamento delle soluzioni ai problemi transnazionali.

1. Gli Stati membri devono avviare un dialogo **ed applicare le convenzioni in vigore** con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi che fanno capo al medesimo mare regionale, per istituire meccanismi atti a promuovere un migliore coordinamento delle soluzioni ai problemi transnazionali.

Emendamento 40

Capo VI, titolo

Presentazione delle relazioni

Presentazione delle relazioni **e revisione**

Emendamento 42

Capo VI, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) *una valutazione dello stato di attuazione della normativa comunitaria nelle zone costiere, in particolare per quanto concerne le zone e le specie protette.*

Emendamento 43

Capo VI, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *La Commissione deve sottoporre la presente raccomandazione a revisione entro tre anni dalla sua adozione e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione accompagnata da una proposta relativa a un quadro giuridico comunitario sulla gestione integrata delle zone costiere.*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (COM(2000) 545 – C5-0474/2000 – 2000/0227(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 545),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0474/2000),

Giovedì 5 luglio 2001

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per la pesca e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0219/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

9. Imbarcazioni da diporto *I**

A5-0218/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (COM(2000) 639 – C5-0529/2000 – 2000/0262(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 43
CONSIDERANDO 8

(8) l'armonizzazione delle norme nazionali **è il solo modo per** eliminare tali ostacoli al commercio e le forme di concorrenza sleale che sussistono nel mercato interno; l'obiettivo di limitare le emissioni di rumore e di gas di scarico non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli Stati membri; le disposizioni della presente direttiva stabiliscono soltanto i requisiti **essenziali** per la libera circolazione di tutti i tipi di motori a cui si applica;

(8) l'armonizzazione delle norme nazionali **può contribuire ad** eliminare tali ostacoli al commercio e le forme di concorrenza sleale che sussistono nel mercato interno; l'obiettivo di limitare le emissioni di rumore e di gas di scarico non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli Stati membri; le disposizioni della presente direttiva stabiliscono soltanto i requisiti **minimi** per **agevolare** la libera circolazione di tutti i tipi di motori a cui si applica. **A condizione che vengano rispettate le disposizioni del trattato applicabili a determinate acque, in particolare alle acque interne che sono o devono essere utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, gli Stati membri possono imporre requisiti più restrittivi per limitare le emissioni e proteggere l'ambiente;**

Emendamento 1
CONSIDERANDO 10

(10) Le disposizioni relative alle emissioni stabilite nella presente direttiva devono applicarsi a tutti i motori, entrobordo, fuoribordo o entrobordo con comando fuoribordo e ai motoveicoli nautici per assicurare la massima efficacia nella protezione della salute umana e dell'ambiente; i motori oggetto di

(10) Le disposizioni relative alle emissioni stabilite nella presente direttiva devono applicarsi a tutti i motori, entrobordo, fuoribordo o entrobordo con comando fuoribordo e ai motoveicoli nautici per assicurare la massima efficacia nella protezione della salute umana e dell'ambiente; i motori oggetto di

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 139.